



Camera dei deputati

SERVIZIO BIBLIOTECA

LS

Legislazione Straniera

Rassegna dell'attività legislativa
e istituzionale di paesi stranieri

Anno XVII n. 1 GENNAIO - FEBBRAIO 2006

XV Legislatura

Il Bollettino "LS: Legislazione Straniera" è destinato alle esigenze di documentazione interna degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la sua eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

Legislazione straniera in materia
istituzionale:

Gilda Carnevali, Consigliere di Biblioteca, tel. 2283
Luana Alverone, Consigliere di Biblioteca, tel. 4212
Roberto D'Orazio, Documentarista di Biblioteca, tel. 3338

Legislazione straniera in materia
economica:

Paolo Massa, Consigliere di Biblioteca, tel. 3765
Valeria Gigliello, Consigliere di Biblioteca, tel. 4461
Anna Tirelli, Documentarista di Biblioteca, tel. 3886

Legislazione straniera in materia sociale:

Leonardo Marinucci, Consigliere di Biblioteca, tel. 9942
Costantino Petrosino, Consigliere di Biblioteca, tel. 3580
Fabrizio Megale, Documentarista di Biblioteca, tel. 3419

ISSN 1591-4143

Sommario

| | |
|---|----------|
| AVVERTENZA..... | 5 |
| Politiche istituzionali..... | 7 |
| Francia..... | 9 |
| TERRORISMO..... | 9 |
| <i>Loi n. 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers</i> | 9 |
| Germania..... | 11 |
| COSTITUZIONE - RIFORMA / PROCEDIMENTO LEGISLATIVO..... | 11 |
| <i>Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Einführung von Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid) - Progetto di legge di modifica della Costituzione (Introduzione della legislazione di iniziativa popolare)</i> | 11 |
| Germania..... | 13 |
| DELEGIFICAZIONE..... | 13 |
| <i>Erstes Gesetz über die Bereinigung von Bundesrecht im Zuständigkeitsbereich des Bundesministerium des Innern, vom 19. Februar 2006 - Prima legge di riordino della normativa federale nel settore di competenza del Ministero dell'interno</i> | 13 |
| Germania..... | 15 |
| SERVIZI SEGRETI..... | 15 |
| <i>Bewertung zum Bericht der Bundesregierung zum Vorgängen im Zusammenhang mit dem Irak-Krieg und der Bekämpfung des internationalen Terrorismus - Valutazione della relazione del Governo federale sui fatti connessi alla guerra in Iraq e alla lotta contro il terrorismo internazionale</i> | 15 |
| Regno Unito..... | 17 |
| DIRITTI DELL'UOMO..... | 17 |
| <i>Equality Act 2006</i> | 17 |
| Regno Unito..... | 19 |
| LIBERTÀ RELIGIOSA..... | 19 |
| <i>Racial and Religious Hatred Act 2006</i> | 19 |
| Spagna..... | 21 |
| AUTONOMIA LOCALE / MADRID..... | 21 |
| <i>Proyecto de ley de capitalidad y régimen especial de Madrid</i> | 21 |

| | |
|--|--------|
| Politiche economiche | 23 |
| Francia..... | 25 |
| AGRICOLTURA | 25 |
| <i>Loi n. 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole</i> | 25 |
| Francia..... | 27 |
| TRASPORTI - SICUREZZA | 27 |
| <i>Loi n. 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports</i> | 27 |
| Regno Unito | 29 |
| GALLES - TRASPORTI..... | 29 |
| <i>Transport (Wales) Act 2006</i> | 29 |
| Spagna..... | 31 |
| ENERGIA | 31 |
| <i>Real Decreto-Ley 4/2006, de 24 de febrero, por el que se modifican las funciones de la Comisión Nacional de Energía</i> | 31 |
| Spagna..... | 33 |
| PORTI..... | 33 |
| <i>Proyecto de Ley de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general</i> | 33 |
| Politiche sociali | 35 |
| Francia..... | 37 |
| LAVORATORI - DIRITTI / PARITÀ UOMO-DONNA..... | 37 |
| <i>Projet de loi relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes</i> | 37 |
| Francia..... | 39 |
| OCCUPAZIONE / SICUREZZA SOCIALE | 39 |
| <i>Projet de loi pour le retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux</i> | 39 |
| Germania..... | 41 |
| PENSIONI..... | 41 |
| <i>Entwurf eines Gesetzes über die Weitergeltung der aktuellen Rentenwerte ab 1. Juli 2006 – Disegno di legge sul mantenimento delle attuali prestazioni pensionistiche dopo il 1° luglio 2006</i> | 41 |
| Germania..... | 43 |
| SUSSIDI DI DISOCCUPAZIONE..... | 43 |
| <i>Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze – Disegno di legge recante modifica del Secondo Libro del Codice sociale e di altre leggi</i> | 43 |

| | |
|---|----|
| Regno Unito | 45 |
| SCUOLE / ISTRUZIONE SECONDARIA | 45 |
| <i>Education and Inspections Bill</i> | 45 |
| Spagna..... | 47 |
| DISABILI | 47 |
| <i>Proyecto de Ley por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad</i> | 47 |
| Spagna..... | 49 |
| DISABILI | 49 |
| <i>Proyecto de Ley por la que se reconoce y regula la lengua de signos española y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas</i> | 49 |
| Stati Uniti d'America | 51 |
| SANITÀ | 51 |
| <i>Reforming health care for the 21st century</i> | 51 |
| Indice delle voci..... | 53 |

AVVERTENZA

In questo numero del Bollettino LS sono esaminati documenti di interesse legislativo e istituzionale relativi al bimestre gennaio-febbraio 2006.

Le diverse schede di sintesi sono suddivise secondo tre grandi aree tematiche (istituzionale, economica e sociale), all'interno delle quali si forniscono informazioni relative ai paesi stranieri considerati.

L'insieme dei materiali esaminati comprende, oltre alle leggi ed ai progetti di legge, anche gli eventuali documenti di rilievo politico e istituzionale che precedono o seguono l'iter di approvazione dei provvedimenti legislativi.

Politiche istituzionali



Francia

Legge

TERRORISMO

Loi n. 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers (J.O. del 24 gennaio 2006)

(<http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTX0500242L>)

La legge in esame, che trae origine dal progetto presentato dal Ministro dell'Interno Sarkozy alla fine di ottobre 2005, è stata approvata a larga maggioranza ed in tempi particolarmente brevi. Essa completa le disposizioni legislative, adottate in Francia dopo l'attentato dell'11 settembre 2001, relative alla sicurezza interna e alla lotta contro la criminalità. Per rafforzare ulteriormente la capacità dello Stato ad affrontare la minaccia terrorista si è ritenuto necessario adottare nuovi strumenti giuridici avvalendosi anche delle esperienze operative maturate dopo i recenti attentati di Londra.

Uno dei tratti caratterizzanti e più controversi della legge è il rafforzamento di alcuni poteri della polizia amministrativa e giudiziaria, nello svolgimento di attività di prevenzione e repressione di atti terroristici, per il cui esercizio non è più previsto l'intervento dell'autorità giudiziaria. A tale riguardo il provvedimento è stato deferito, prima della sua promulgazione, al Consiglio Costituzionale che, con sentenza n. 2005-532 del 19 gennaio 2006, ha deciso che le disposizioni adottate non sono contrarie alla Costituzione in considerazione, da una parte, della loro efficacia nella lotta al terrorismo, dall'altra delle limitazioni e garanzie che corredano le attività di polizia contestate. Il Consiglio ha pertanto ritenuto che l'obiettivo perseguito dal legislatore di mantenere il giusto equilibrio tra le esigenze di sicurezza e la protezione dei diritti di libertà non presenta caratteri di manifesta incostituzionalità.

La legge si compone di trentadue articoli raggruppati in undici capitoli.

Il capitolo I estende il ricorso alla videosorveglianza, al fine di accrescere la protezione da atti di terrorismo, dei luoghi aperti al pubblico, quali aeroporti, stazioni ferroviarie, luoghi di culto, ed anche impianti industriali o commerciali particolarmente sensibili. Le persone giuridiche, esposte al rischio di attacchi terroristi, possono essere autorizzate dal prefetto ad installare videocamere nelle loro sedi e sulla pubblica via ad esse adiacente. Il prefetto può anche imporre l'installazione dei dispositivi di videosorveglianza qualora lo ritenga necessario. Il pubblico dovrà essere informato e le immagini raccolte potranno essere visionate solo da personale specializzato e individualmente autorizzato.

Le disposizioni del capitolo II sono volte a facilitare i controlli sugli spostamenti e le comunicazioni telefoniche o in rete dei soggetti sospettati di poter partecipare ad un'azione terroristica. A tale scopo si semplifica la sorveglianza ed i controlli di identità sui treni internazionali e si facilita l'accesso per le forze di polizia ai dati personali degli

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 1/2006

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



utenti delle compagnie aeree, ferroviarie e marittime. Per ciò che riguarda il controllo delle comunicazioni il testo in esame precisa la definizione di operatore delle comunicazioni elettroniche, includendovi anche chi a titolo professionale offre al pubblico una connessione che consenta la comunicazione in linea (cybercafé) e autorizza le forze di polizia specializzate nella prevenzione del terrorismo, ad ottenere dagli operatori i dati tecnici relativi alle connessioni, cosa precedentemente possibile solo in ambito giudiziario.

Il capitolo III è dedicato alle disposizioni relative al trattamento dei dati a carattere personale, necessario per la prevenzione di atti terroristici. Viene pertanto autorizzata la creazione di un sistema automatizzato in cui raccogliere e trattare i dati personali di cui dispongono le forze di polizia; viene estesa la possibilità per i servizi di polizia, specificamente incaricati della lotta al terrorismo, di consultare alcuni archivi del Ministero dell'Interno; è consentita altresì la sorveglianza automatica dei veicoli in alcune zone a rischio, allo scopo di segnalare il passaggio di potenziali terroristi in alcuni punti del territorio.

Nel capitolo IV della legge vengono apportate modifiche al codice penale per aggravare le pene previste per i reati di terrorismo, innalzando da dieci a venti anni di reclusione la pena per associazione a delinquere per fini terroristici e da venti a trent'anni quella per gli organizzatori.

Disposizioni relative alle vittime degli atti terroristici sono dettate nel capitolo V, che estende il diritto a beneficiare di un indennizzo agli aventi diritto anche di nazionalità straniera.

Il capitolo VI innalza, da dieci a quindici anni, il termine richiesto per dare luogo alla procedura di decadenza della nazionalità francese, acquisita per naturalizzazione, nei confronti di persone condannate per atti contrari agli interessi fondamentali della nazione, atti di terrorismo o incompatibili con lo status di cittadino francese.

Nel capitolo VII vengono ridefinite le modalità di diffusione dei servizi televisivi satellitari, per cui ogni operatore del settore deve concludere con il Consiglio superiore dell'audiovisivo (CSA) una convenzione che può anche essere sospesa.

Il capitolo VIII prevede disposizioni relative alla lotta contro il finanziamento delle attività terroristiche instaurando una procedura rapida di blocco dei beni delle persone fisiche o giuridiche, su decisione del Ministro dell'economia.

Per ciò che riguarda la sicurezza degli aeroporti ed al fine di evitare l'assunzione di individui segnalati come potenziali terroristi, da parte delle società di sicurezza privata che operano nel settore, la legge stabilisce, al capitolo IX, che ad esse può essere negata l'autorizzazione ad operare se tra il loro personale figurano soggetti ritenuti pericolosi.

Il capitolo X rende applicabili le disposizioni del progetto ai territori francesi d'oltre mare.

Infine il capitolo XI riguarda l'applicazione della legge nel tempo, infatti il Governo, ha ritenuto opportuno che alcune disposizioni della legge, visto il loro carattere eccezionale, debbano essere oggetto di una nuova discussione parlamentare entro un termine di tre anni, per cui saranno in vigore fino al 31 dicembre del 2008. In particolare si tratta dei provvedimenti relativi ai controlli di identità, all'accesso ai dati forniti dagli operatori delle comunicazioni ed all'accesso diretto ad alcuni archivi amministrativi del Ministero dell'interno da parte dei servizi di polizia incaricati della lotta contro il terrorismo.



Germania

Progetto di legge

COSTITUZIONE - RIFORMA PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Einführung von Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid) - Progetto di legge di modifica della Costituzione (Introduzione della legislazione di iniziativa popolare)
(Presentato al Bundestag il 15 febbraio 2006)
<http://dip.bundestag.de/btd/16/006/1600680.pdf>

Le modifiche proposte agli articoli dal 76 al 79 della Legge fondamentale, oggetto di un analogo progetto di legge presentato dal Gruppo parlamentare liberale il 25 gennaio 2006 (stampato n. 16/474), mirano ad accrescere la diretta partecipazione dei cittadini alle importanti decisioni politiche che interessano l'organizzazione democratica dello stato. Il sistema di tipo parlamentare-rappresentativo, che da oltre cinquant'anni caratterizza la democrazia della Germania, non viene sostituito bensì integrato e rafforzato dalle nuove disposizioni costituzionali che estendono all'elettorato attivo il diritto di iniziativa legislativa e introducono la consultazione referendaria a livello federale. In questo modo si realizza pienamente il principio fondamentale della sovranità popolare di cui all'art. 20, comma 2 della Costituzione, secondo il quale tutto il potere statale emana dal popolo.

La c.d. legislazione popolare (*Volksgesetzgebung*) è già da tempo prevista nelle costituzioni di tutti i *Länder* e si è rivelata un utile strumento di partecipazione democratica. Nella 14a legislatura (1998-2002) è tuttavia fallito, per il mancato raggiungimento della maggioranza necessaria all'approvazione di modifiche costituzionali, il tentativo di riforma che prevedeva, allo stesso modo del progetto di legge in esame, l'introduzione nell'ordinamento federale di nuovi istituti di democrazia diretta come l'iniziativa popolare e il referendum.

Il procedimento legislativo di iniziativa popolare delineato dal progetto di legge costituzionale è strutturato in un iter a tre livelli. Il punto di partenza è rappresentato dall'iniziativa popolare (*Volksinitiative*), mediante la quale i cittadini hanno la possibilità di presentare all'attenzione del Parlamento un determinato progetto di legge corredato dalle motivazioni. Nel caso in cui il legislatore non approvi il progetto entro otto mesi, i promotori dell'iniziativa possono avanzare una richiesta di referendum (*Volksbegehren*). Il progetto di legge sarà approvato al raggiungimento di una maggioranza, eventualmente qualificata, dei votanti.

La procedura prevista dalla riforma assicura l'osservanza e il rispetto dei principi costituzionali, in particolare dei diritti fondamentali. Il controllo preventivo da parte del Tribunale costituzionale federale è diretto a prevenire il pericolo di referendum incostituzionali.

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 1/2006

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



La durata del procedimento, che si aggira intorno ai due anni a partire dall'iniziativa fino alla consultazione referendaria, consente lo svolgimento di un approfondito dibattito. La presentazione di una proposta di legge concorrenziale fa sì che il Parlamento possa porre in votazione una propria regolamentazione della materia, qualora ritenga, a maggioranza, non adeguata quella sollecitata dai cittadini.

Lo stesso Parlamento ha la possibilità di promuovere lo svolgimento di un referendum su quelle leggi per le quali è necessaria la maggioranza qualificata richiesta per le modifiche costituzionali. Il referendum ha luogo nel caso in cui una maggioranza di due terzi dei membri del *Bundestag* ritenga la legge in questione talmente importante da richiedere la decisione del corpo elettorale.

La prima modifica introdotta dal progetto di riforma costituzionale riguarda il comma 1 dell'art. 76 della Legge fondamentale: le proposte di legge possono essere presentate al *Bundestag* dal Governo federale, dai deputati, dal *Bundesrat* o mediante iniziativa popolare.

In base a quanto stabilito dal nuovo articolo 78a, per la presentazione al *Bundestag* di una proposta di legge completa e motivata sono necessari 400 mila elettori. Per la raccolta delle firme non è fissato alcun termine di scadenza. Una volta presentata la proposta, il Parlamento ha l'obbligo di occuparsene e i promotori dell'iniziativa hanno diritto ad essere auditi. Sono ammissibili iniziative popolari in materia finanziaria, ma sono tassativamente escluse le iniziative aventi ad oggetto il bilancio dello stato, i tributi o la reintroduzione della pena di morte.

Il successivo articolo 78b fa riferimento al secondo grado del procedimento di legislazione popolare: nel caso in cui il progetto di legge popolare non sia approvato dal Parlamento entro otto mesi, i promotori dell'iniziativa possono presentare una richiesta di referendum. Se il Governo federale, il Governo di un *Land* o un terzo dei membri del *Bundestag* sono del parere che il progetto di legge richiesto sia incostituzionale, la decisione è rimessa al Tribunale costituzionale federale. Per la richiesta di referendum è necessario che il cinque per cento degli aventi diritto al voto esprima il proprio consenso entro sei mesi.

Se la richiesta di referendum ottiene l'approvazione, il referendum ha luogo, ai sensi dell'articolo 78c, entro sei mesi a meno che non venga adottata prima dal Parlamento la legge di iniziativa popolare e si ponga così fine al procedimento.

Su richiesta del Governo federale, del *Bundesrat* o della metà dei suoi componenti, il *Bundestag* può decidere di sottoporre a referendum una legge per la quale è richiesta la maggioranza per la revisione costituzionale. Questa decisione necessita del consenso di due terzi dei membri del *Bundestag* o di due terzi dei voti del *Bundesrat*. In ogni caso, per l'approvazione di una legge mediante referendum popolare, l'art. 78c prevede il consenso della maggioranza dei votanti, purché tale maggioranza rappresenti almeno il quindici per cento degli aventi diritto al voto.

L'art. 78d rinvia l'adozione della normativa di dettaglio ad una legge federale, che necessita del consenso del *Bundesrat* (c.d. *Zustimmungsgesetz*) e le cui disposizioni riguardano, tra l'altro, l'informazione dell'elettorato in merito ai contenuti e alle motivazioni che sono alla base dei progetti di legge popolari, nonché il rimborso delle spese sostenute.

L'articolo 79, così come modificato, precisa infine che la costituzione può essere modificata anche mediante referendum popolare.



Germania

Legge

DELEGIFICAZIONE

Erstes Gesetz über die Bereinigung von Bundesrecht im Zuständigkeitsbereich des Bundesministerium des Innern, vom 19. Februar 2006 (BGBl., I, S. 334) - Prima legge di riordino della normativa federale nel settore di competenza del Ministero dell'interno

<http://www.bgblportal.de/BGBl/bgb11f/bgb1106s0334.pdf>

La prima legge di riassetto normativo nell'ambito delle competenze riconosciute al Ministero dell'interno contribuisce alla realizzazione del progetto governativo di "abbattimento" della burocrazia, così come enunciato nelle decisioni adottate dal Governo federale il 26 febbraio e il 9 luglio 2003. L'obiettivo principale è quello di porre un limite al gigantesco flusso normativo esistente in modo da rendere più comprensibile e più facilmente accessibile il diritto federale a coloro che sono chiamati quotidianamente ad applicarlo, cioè non solo i giudici e la pubblica amministrazione, ma anche i privati cittadini e le imprese. Questi stessi orientamenti sono espressi con continuità anche dalla giurisprudenza del Tribunale costituzionale federale.

Un analogo disegno di legge di iniziativa governativa era già stato presentato nella trascorsa legislatura e altri progetti di legge di semplificazione e riordinamento normativo relativi a settori di competenza di altri ministeri, come ad esempio la giustizia, l'economia e il lavoro, sono attualmente all'esame del Parlamento.

Nella logica che il riordinamento normativo debba servire alla conservazione delle disposizioni rilevanti per la regolamentazione dei rapporti giuridici attuali o futuri, la legge approvata prevede l'espressa abrogazione totale o parziale di 67 leggi e 32 decreti che hanno perso d'importanza, perché desueti o obsoleti, o che risultano ormai privi di forza coercitiva. Al fine di non creare ulteriori incertezze applicative, le disposizioni abrogative non hanno efficacia retroattiva, bensì *ex nunc*, cioè a partire dalla data di entrata in vigore dell'intera legge di riordinamento.

La relazione introduttiva al disegno di legge mette in evidenza gli ambiti in cui è stato necessario intervenire in via prioritaria. Piuttosto che procedere alla totale abrogazione di leggi dal contenuto particolarmente eterogeneo e complesso (c.d. *Artikelgesetze*), recanti modifiche ad una serie di altri provvedimenti, il legislatore ha optato per la rimozione mirata dei c.d. "avanzi normativi" (*Regelungsresten*), cioè di quelle disposizioni che, una volta espletata la loro funzione di modifica di altre leggi, restano prive di autonomo significato, soprattutto se la stessa legge che le contiene prevede l'autorizzazione per la ripubblicazione di un testo legislativo aggiornato alle modifiche intervenute (c.d. *Neufassung*).

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 1/2006

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



Alla categoria dei c.d. avanzi normativi appartengono in modo particolarmente diffuso anche le disposizioni di carattere transitorio (*Übergangsbestimmungen*). Non è invece prevista l'abrogazione delle norme che regolano l'entrata in vigore o la cessazione degli effetti giuridici di una legge, né è parso opportuno sopprimere le disposizioni che, come si è detto, recano l'autorizzazione alla ripubblicazione della versione consolidata di una legge vigente.

La legge presa in esame rappresenta un primo passo necessario per ridurre, come obiettivo a breve e medio termine, la consistenza numerica della normativa federale in modo da agevolare l'accesso al diritto e ottenere un apparato normativo più snello e più facilmente comprensibile. Il riordino normativo costituisce quindi il presupposto e il punto di partenza di ulteriori passi volti a migliorare gli aspetti qualitativi della legislazione.



Germania

Documento

SERVIZI SEGRETI

Bewertung zum Bericht der Bundesregierung zum Vorgängen im Zusammenhang mit dem Irak-Krieg und der Bekämpfung des internationalen Terrorismus - Valutazione della relazione del Governo federale sui fatti connessi alla guerra in Iraq e alla lotta contro il terrorismo internazionale

(Documento presentato dal Comitato parlamentare di controllo il 22 febbraio 2006)

http://www.bundestag.de/aktuell/archiv/2006/pkgr_irak/pkgr_irak_bnd.pdf

In base alla legge che disciplina il controllo del Parlamento sull'attività di *intelligence* della Federazione (*Kontrollgremiumgesetz*), i dibattiti in seno al Comitato parlamentare di controllo si svolgono in seduta segreta. I giudizi e le valutazioni su fatti di scottante attualità possono tuttavia essere pubblicati, come nel caso in esame, previo consenso di due terzi dei membri del Comitato. Il Governo ha per legge l'obbligo di informare il Comitato parlamentare in merito all'attività dei servizi segreti federali e di riferire su avvenimenti di particolare importanza.

In seguito alle notizie diffuse dalla stampa riguardo un presunto coinvolgimento dei servizi segreti tedeschi nelle fasi operative della guerra in Iraq nel 2003, nella cattura di un cittadino tedesco-libanese da parte delle autorità statunitensi e nella collaborazione nel corso degli interrogatori di sospetti terroristi detenuti in Siria e a Guantanamo, il Comitato parlamentare di controllo ha deciso di svolgere un'inchiesta speciale per far luce sui fatti realmente accaduti mediante una serie di audizioni e l'esame approfondito di tutta la documentazione resa accessibile dal Governo.

Nella seduta del 25 gennaio 2006 il Comitato ha quindi sollecitato il Governo a presentare una relazione scritta in risposta a tutte le questioni sollevate. La relazione, che è stata inviata al Comitato il 20 febbraio 2006, contiene anche alcuni elementi di carattere operativo che necessitano di essere secretati per ragioni di sicurezza.

Sulla base di tutte le informazioni raccolte e delle affermazioni sostenute dal Governo nella sua relazione, il Comitato parlamentare di controllo ha predisposto e reso pubblico un documento di valutazione in cui dichiara di essere giunto alla convinzione che le critiche apparse sulla stampa risultano prive di qualsiasi fondamento e, anzi, non hanno contribuito a migliorare le attuali condizioni di sicurezza della popolazione in Germania né quella dei militari tedeschi dislocati all'estero e soprattutto hanno danneggiato l'attività di *intelligence* nel suo complesso.

segue



La valutazione del Comitato parlamentare è in sostanza un resoconto dettagliato dell'inchiesta, che data l'importanza della materia e la vasta eco che ha suscitato nella pubblica opinione, è stata condotta in tempi brevissimi, grazie anche alla disponibilità dimostrata dal Governo.

Il Comitato ha tuttavia manifestato espressamente alcune critiche nei confronti del Governo, per non essere stato tempestivamente ed esaurientemente informato di alcune attività svolte dai servizi che, come è stato dimostrato dai fatti, sono state diversamente interpretate. Per il futuro il Comitato ha auspicato un maggiore impegno del Governo in questo senso, in linea con quanto previsto dalla legge sul controllo parlamentare.

Parallelamente alle indagini svolte dal Comitato, il tema in questione è stato oggetto di dibattito in Assemblea plenaria e in altre commissioni parlamentari, come ad esempio la Commissione affari esteri, la Commissione affari interni, la Commissione giustizia e la Commissione per i diritti umani e l'aiuto umanitario. È stata inoltre particolarmente intensa l'attività di sindacato ispettivo: alle molteplici interrogazioni rivolte al Governo è stata data in gran parte una risposta; talvolta non è stato tuttavia possibile divulgare alcune informazioni per motivi di sicurezza.



Regno Unito

Legge

DIRITTI DELL'UOMO

Equality Act 2006

(Legge promulgata il 16 febbraio 2006)

<http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2006/20060003.htm>

Il principio dell'eguaglianza e della tutela dalle discriminazioni ha avuto per lungo tempo, nel Regno Unito, attuazione legislativa settoriale, ossia riferita ad ambiti definiti ai quali sono stati preposti appositi organismi di garanzia. Leggi come il *Sex Discrimination Act* del 1975, il *Race Relations Act* del 1976 e il *Disability Rights Commission Act* del 1999 hanno così istituito, rispettivamente, la *Equal Opportunity Commission* (EOC) la *Commission for Race Equality* (CRE) e la *Disability Rights Commission* (DRC), deputate alla tutela e alla promozione dell'eguaglianza rispetto alle discriminazioni fondate sul sesso, sull'origine etnica e sulle disabilità.

Il quadro normativo si è esteso, nel 2003, a comprendere le nuove discipline in materia di eguaglianza tra i lavoratori con riguardo all'orientamento sessuale o al credo religioso (si tratta dell'*Employment Equality (Sexual Orientation) Regulations* e dell'*Employment Equality (Religion or Belief) Regulations*), adottate in recepimento della Direttiva 2000/78/CE, senza però che il corrispondente ambito di competenza fosse attribuito ad uno dei già esistenti organismi di vigilanza. L'approccio settoriale fino ad allora preferito poteva inoltre considerarsi non più adeguato a seguito dell'entrata in vigore dello *Human Rights Act*, la cui effettiva applicazione avrebbe richiesto di ricondurre la materia dei diritti fondamentali ad un sistema unitario di garanzie. Di qui la revisione, avviata dal Governo nel 2002 (con il documento di consultazione dal titolo: "*Equality and Diversity: Making it Happen - Consultation on future structures for equality institutions*") degli organismi di tutela esistenti, e la definizione di linee programmatiche, diffuse nel 2004, circa l'unificazione delle competenze prima ripartite nella sfera di attribuzioni di un nuovo soggetto (la cui istituzione veniva anticipata nel Libro bianco dal titolo: "*Fairness for All: A New Commission for Equality and Human Rights*").

La legge in esame raccoglie le indicazioni contenute nei documenti preparatori disciplinando, nella prima parte, l'istituzione e l'organizzazione della *Commission for Equality and Human Rights* (CEHR), e dettando nelle parti successive le disposizioni di tutela rispetto alle discriminazioni sulla base del credo religioso e dell'orientamento sessuale, materia attribuita alla competenza della Commissione assieme a quelle precedentemente soggette alla vigilanza dei disciolti organismi di settore (art. 36). Ulteriori competenze sono conferite alla CEHR in relazione allo *Human Rights Act*, di portata generale e rivolte perlopiù a promuoverne la conoscenza da parte del pubblico, l'applicazione ed il formarsi di regole di buona pratica (art. 9).

segue



La Commissione (che nell'assetto ad essa conferito dalle disposizioni raccolte nel primo allegato alla legge, è composta di membri in numero variabile da dieci a quindici, nominati dal Governo tra persone dotate della necessaria esperienza e competenza professionale, per un mandato di durata non superiore ai cinque anni e rinnovabile), conforma la propria attività al fondamentale obiettivo di incoraggiare e promuovere lo sviluppo di una società in cui la capacità degli individui di esprimere le proprie potenzialità non sia ostacolata da discriminazioni e pregiudizi; siano a ciascun individuo garantiti il rispetto e la tutela dei diritti umani nonché della sua dignità e del suo valore; ogni individuo possa partecipare alla società in parità di condizioni; vi sia reciproco rispetto tra i gruppi sociali, fondato sulla comprensione e valorizzazione delle diversità e sul rispetto condiviso dell'eguaglianza e dei diritti dell'uomo (art. 3).

Per il perseguimento di queste finalità la Commissione è chiamata a redigere, avvalendosi anche della consultazione di esperti e dei gruppi sociali interessati (identificabili in base all'età, sesso, all'origine etnica, al credo religioso, all'orientamento sessuale, alle disabilità: art. 10) un documento programmatico in cui siano individuate, su base triennale, le attività da porre in essere, i tempi necessari per la realizzazione di ciascuna di esse e le relative priorità (art. 4). Questo particolare adempimento si salda con l'altro, prescritto dalla legge, di sottoporre a costante monitoraggio la sua applicazione e i progressi ottenuti (artt. 11-12).

Tra i poteri attribuiti alla Commissione si segnalano quelli concernenti lo svolgimento di inchieste; la rilevazione delle infrazioni e la conseguente prescrizione di interventi correttivi, la cui pianificazione e messa in opera soggiacciono alla sua vigilanza; il deferimento di terzi alla magistratura ordinaria in caso di loro inottemperanza; l'esperimento di procedure di conciliazione; l'assistenza legale nei confronti di soggetti che agiscano per far valere in giudizio le disposizioni di tutela; la redazione di codici di condotta destinati a trovare applicazione nei diversi ambiti professionali e sociali.



Regno Unito

Legge

LIBERTÀ RELIGIOSA

Racial and Religious Hatred Act 2006
(Legge promulgata il 16 febbraio 2006)
(<http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2006/20060001.htm>)

La legge modifica il the *Public Order Act* del 1986 introducendo una nuova figura di reato, di “istigazione all’odio contro altri per motivi religiosi”, nella quale incorre colui che con parole o comportamenti, o attraverso il possesso, la pubblicazione o la diffusione di materiale a stampa od audiovisivo, sia intenzionato ad istigare l’odio verso un gruppo di persone definite con riferimento al loro credo religioso (o alla sua assenza).

Il legislatore ha dunque preferito riformulare organicamente la disciplina della materia (riscrivendo la parte terza della legge del 1986) dopo essersi in un primo tempo limitato, ad estenderne semplicemente la portata applicativa mediante alcune disposizioni incluse nell’*Anti-Terrorism, Crime and Security* del 2001 (artt. 37-42), avendo così rinunciato ad introdurre in tale testo normativo - come si era inizialmente prospettato - una apposita *incitement clause* che sanzionasse l’odio etnico e religioso.

Successivamente alle disposizioni del 2001, aventi carattere di emergenza in quanto approvate a seguito dei tragici avvenimenti dell’11 settembre, il tema dei reati a sfondo religioso è tornato di attualità nel quadro di proposte di legge (non pervenute però all’approvazione, come il *Religious Offences Bill*) finalizzate, per un verso, ad abrogare il reato di blasfemia, radicato nella tradizione del *common law* e disciplinato da leggi assai risalenti nel tempo, e ad introdurre, per altro verso, una regola generale in materia, il cui contenuto e portata applicativa sono stati oggetto dei lavori della Commissione appositamente costituita presso la camera dei Lord (*Select Committee on Religious Offences in England and Wales* della Camera dei Lord).

Questo mutamento di prospettiva, orientata a valutare la rilevanza penale non dell’offesa rivolta alla dimensione del sacro (come nel caso della blasfemia) bensì dell’istigazione all’odio riferita a persone o a gruppi individuati sulla base delle loro appartenenze religiose, è il presupposto sul quale si fonda la legge in esame. Essa ha avuto, durante il suo esame parlamentare, ampia risonanza nell’opinione pubblica a motivo delle sue evidenti implicazioni con la libertà di espressione e con la libertà religiosa, destando, tra l’altro, perplessità circa il suo ambito di applicazione e riguardo all’opportunità di introdurre norme penalistiche in ambiti talmente “sensibili” e strettamente interrelati. La disciplina pone, tuttavia, una soglia alquanto elevata di rilevanza dei comportamenti perseguibili, di guisa che vi rientrano soltanto quelli diretti, secondo circostanze oggettive, a suscitare l’odio e non quelli posti in essere per finalità critiche o satiriche. La

segue



definizione, inoltre, di uniformi parametri di tutela della dignità individuale e dei gruppi, dal legislatore perseguita con la contemporanea approvazione dell'*Equality Act*, concorre, nei suoi propositi, a formare l'equilibrato ed omogeneo contesto applicativo delle norme penali.



Spagna

Progetto di legge

AUTONOMIA LOCALE / MADRID

***Proyecto de ley de capitalidad y régimen especial de Madrid
(Disegno di legge pubblicato dal Congresso dei Deputati il 27 gennaio
2006)***

http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CONG/BOCG/A/A_072-01.PDF

Il Governo spagnolo ha presentato il progetto di legge in esame, lungamente atteso, in attuazione dell'articolo 5 della Costituzione spagnola del 1978, che definisce Madrid quale capitale dello Stato, e dell'articolo 6 della legge organica sullo Statuto di autonomia della Comunità di Madrid del 1983, che recita: "La città di Madrid, per la sua condizione di capitale dello Stato e sede delle istituzioni fondamentali, avrà un regime speciale, regolamentato da una legge approvata dalle *Cortes*. Questa legge stabilirà i rapporti tra le istituzioni statali, regionali e municipali, nell'esercizio delle loro rispettive competenze".

Il Governo nel presentare il progetto, non si limita a risolvere il problema dell'attuazione delle norme citate, ma prende in considerazione anche i problemi di carattere sociale che derivano dal fatto che la città è centro di una vasta area metropolitana con una popolazione di oltre 3 milioni di persone, per cui ha incluso nel provvedimento alcune norme speciali che dovrebbero rendere possibile il governo efficace della città. Le disposizioni contenute nel progetto non interferiscono con l'esercizio delle competenze legislative della Comunità autonoma di Madrid.

Il disegno di legge si compone di 55 articoli suddivisi in quattro titoli.

Il Titolo I dispone in merito al regime giuridico derivante dallo status di capitale e pone le basi della sua autonomia. In particolare viene affrontato il problema della sicurezza della città in relazione alle celebrazioni ufficiali che in essa possono avere luogo. Si propone inoltre l'istituzione della "*Comisión Interadministrativa de Capitalidad*", organo di cooperazione, per le materie più direttamente riconducibili allo status di capitale, cui partecipano lo Stato, la Comunità di Madrid ed il Comune; la Commissione avrà un proprio regolamento approvato all'unanimità dai suoi membri.

Il Titolo II riguarda gli aspetti organizzativi del Comune di Madrid in quanto capitale dello Stato. Esso è basato su due principi: in primo luogo viene meglio definita la separazione dei poteri tra il Consiglio comunale e l'esecutivo, rafforzando le funzioni del governo locale; in secondo luogo viene ampliato l'ambito della potestà normativa e dell'autonomia municipale. Al sindaco viene conferita la facoltà di proporre al Consiglio comunale la designazione, tra i consiglieri, del Presidente e del Vicepresidente. Il disegno di legge definisce le competenze proprie del Consiglio comunale al fine di rafforzare il suo ruolo di organo politico cui spettano le decisioni strategiche, il controllo politico e la

segue



potestà normativa, attribuendo alla Giunta comunale le funzioni di carattere esecutivo, in linea con il sistema di governo parlamentare che si vuole realizzare per la capitale.

Nel Titolo III del progetto di legge sono definite le diverse forme di attribuzione delle competenze alla città, distinguendole tra competenze proprie e delegate ed inoltre si individuano quali, tra quelle attualmente a carattere statale, verranno assegnate alla capitale. In conformità con quanto previsto dalla Carta europea dell'Autonomia locale e con la legislazione nazionale, viene affermata la piena autonomia nell'esercizio delle competenze esclusive, fatta salva l'esigenza di coordinamento con le altre amministrazioni pubbliche.

Il Titolo IV è dedicato allo speciale regime giuridico previsto per la capitale, in considerazione della vastità dell'attività amministrativa svolta dal Comune di Madrid e dell'esigenza di prevedere procedure rapide ed efficaci, al fine di rendere più agile l'attuazione della gestione amministrativa. In particolare, in materia di procedimento amministrativo, viene proposto di abbreviare le fasi della procedura di approvazione delle norme municipali da parte del Consiglio comunale, prevedendo l'abolizione della doppia lettura delle proposte legislative.

Contrariamente a quanto auspicato dai rappresentanti del Comune di Madrid, il progetto di legge non comprende disposizioni relative ad uno specifico regime di finanziamento, che sarà oggetto della più ampia riforma della legge sugli enti locali.

Politiche economiche



Francia

Legge

AGRICOLTURA

Loi n. 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole (J.O. del 6 gennaio 2006)

<http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGR0500091L>

La legge n. 2006-11 d'orientamento agricolo ha l'obiettivo di favorire l'adattamento dell'agricoltura francese all'evoluzione del contesto mondiale ed alla nuova riforma della PAC in ambito europeo.

Le nuove disposizioni favoriscono la trasformazione delle aziende agricole di vecchio stampo in vere e proprie imprese e migliorano le condizioni di vita di coloro che vi lavorano attraverso la costituzione di unità economiche cedibili, la modernizzazione delle relazioni tra proprietari e imprenditori agricoli, l'alleggerimento del controllo sulle strutture e il riconoscimento del valore aggiunto creato dalla "gestione" con la creazione di "fondi" agricoli (art. 1).

Per quanto riguarda la modernizzazione del quadro giuridico delle aziende, la legge n. 2006-11 istituisce un "*credit-transmission*" che dovrebbe facilitare l'immissione progressiva di giovani agricoltori, in particolare giovani con meno di 40 anni, nel settore delle aziende agricole (artt. 2-20). Sono previsti alcuni miglioramenti dello statuto societario delle aziende; in particolare la legge dispone l'estensione dell'imposizione fiscale secondo il regime delle persone alle aziende agricole a responsabilità limitata anche a conduzione non esclusivamente familiare e la possibilità di concludere, di comune accordo, contratti di affitto "cedibili" al di fuori dell'ambito strettamente familiare, adeguando, tra l'altro, le norme alla nuova legge sui PACS (*pacts civils de solidarité*) (art. 3).

Per quanto riguarda la protezione sociale e il reddito (artt. 21-32), la legge punta ad assicurare ai lavoratori agricoli condizioni di vita e di lavoro vicine a quelle di altre categorie professionali. A tal fine le nuove disposizioni facilitano la sostituzione dell'agricoltore costretto altrimenti ad una presenza quotidiana nell'azienda (art. 25) e rafforzano la protezione sociale dei coltivatori diretti e dei dipendenti del settore agricolo. La legge introduce disposizioni a favore dei lavoratori familiari del capo dell'impresa agricola, imponendo, a partire dal 1° gennaio 2006, di optare, secondo le modalità previste da un successivo decreto del Consiglio di Stato, per una qualifica professionale - dipendenti, collaboratori o capi d'azienda - nella quale essere inquadrati a tutti gli effetti (art. 21). La legge contribuisce con agevolazioni fiscali anche a stimolare l'assunzione di lavoratori, a tempo indeterminato o occasionali, e di lavoratori iscritti all'Agenzia per l'occupazione (*Agence nationale pour l'emploi*) e ad assicurare il reddito dei lavoratori agricoli con il rafforzamento degli strumenti di deduzione fiscale di copertura dei rischi

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 1/2006

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



(deduzione per *alea*) ed un esonero per i datori di lavoro dal pagamento di alcuni oneri sociali per periodi variabili, fra i due e i tre anni, che saranno in parte definiti da un successivo decreto (artt. 26-27).

Il dispositivo della deduzione fiscale degli oneri sociali sarà completato dall'esonero progressivo dalla tassa fondiaria (sul *foncier non bati*) che dovrebbe essere introdotto con la *loi de finances* per il 2006).

La legge istituisce anche un congedo di formazione (*congé de formation*) a favore degli imprenditori agricoli la cui impresa sia in difficoltà senza possibilità di recupero per favorire la loro riconversione professionale (art.33).

Sono previste alcune disposizioni per favorire e migliorare la gestione delle attività agricole francesi (artt. 43-68), tra le quali, il potenziamento dell'Osservatorio delle distorsioni (*Observatoire des distorsions*) incaricato di dare consulenza e assistenza alle organizzazioni professionali sulle possibili distorsioni dei mercati dei prodotti agricoli in Francia o nei paesi dell'Unione europea (art. 56) e l'istituzione di un Alto Consiglio per la cooperazione agricola (*Haut Conseil de la coopération agricole*), ente di utilità pubblica che avrà il compito di definire, attuare e valutare le politiche pubbliche in materia di cooperazione agricola (art. 58).

La legge comprende anche diverse misure destinate a migliorare la sicurezza sanitaria e la qualità degli alimenti nel rispetto dell'ambiente.

E' stata riformata la disciplina dei marchi di qualità, delle etichette e delle *appellations* al fine di una migliore leggibilità da parte del consumatore e di una maggiore credibilità dei controlli (artt. 70-73) ed è previsto un adeguato dispositivo fiscale a sostegno delle produzioni biologiche (artt. 75-76).

La legge comporta inoltre misure di semplificazione per l'agricoltura (artt. 91-97) quali la ristrutturazione del dispositivo di pagamento degli aiuti comunitari e la modernizzazione del funzionamento delle Camere dell'agricoltura.

Le nuove disposizioni accordano infine un'attenzione particolare alle specificità delle collettività d'oltre mare, relative in particolare alla gestione dei conflitti sull'utilizzazione dei terreni agricoli e alle relazioni tra capi delle aziende agricole e proprietari (artt. 98-102).



Francia

Legge

TRASPORTI - SICUREZZA

Loi n. 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports (J.O. del 6 gennaio 2006)

(<http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUX0500211L>)

La legge in esame è composta da 56 articoli, distribuiti in quattro titoli. Il titolo I contiene disposizioni relative alla sicurezza (artt. 1-18), il titolo II disposizioni di carattere economico (artt. 19-37), il titolo III è inerente a disposizioni di carattere sociale (artt. 38-50), nel titolo IV sono raggruppate disposizioni varie (artt. 51-56).

Il titolo I è suddiviso in sei capitoli inerenti: l'ente pubblico di sicurezza ferroviaria (artt. 1-5), la sicurezza aerea (artt. 6-9), la sicurezza dei tunnel stradali (art. 10), la sicurezza stradale (artt. 11-15), la sicurezza marittima e fluviale (artt. 16-17), disposizioni comuni alla sicurezza dei diversi modi di trasporto (art. 18). In particolare l'art. 1 istituisce l'*Établissement public de sécurité ferroviaire*, con il compito di vigilare sul rispetto delle regole per la sicurezza e l'interoperabilità dei trasporti ferroviari sulla rete ferroviaria nazionale e su altre reti con caratteristiche simili. Esso rilascia le autorizzazioni richieste per l'esercizio delle attività ferroviarie e ne assicura il controllo. È amministrato da un consiglio composto per metà da rappresentanti dello Stato e per l'altra metà da un deputato, un senatore, esperti nella materia e rappresentanti del personale. Il Consiglio elegge il Presidente tra i suoi membri; l'ente ha un Direttore generale nominato con decreto (art. 2). Le sue risorse sono costituite da: 1) un diritto di sicurezza dovuto dalle imprese ferroviarie che utilizzano le reti controllate dall'ente; 2) sovvenzioni da parte dello Stato e di enti pubblici o privati; 3) i canoni che l'ente percepisce per l'istruttoria delle domande autorizzatorie; 4) doni, lasciti, cessioni (art. 3). L'art. 6 inserisce nel codice dell'aviazione civile, libro I, titolo III, un capitolo III: "Polizia della circolazione degli aeromobili" (artt. L133-1-L133-5). Sono sottoposti al controllo del Ministro dell'aviazione civile gli aeromobili e altri prodotti, pezzi ed equipaggiamenti, così come gli organismi e le persone vincolati alle esigenze tecniche della sicurezza; il Ministro può sottoporre ad autorizzazione tali mezzi e prodotti prima della loro utilizzazione o all'inizio della loro attività (art. L133-1); può ordinare ispezioni di tutti gli aeromobili in aerodromi francesi, per assicurarne la congruità con le norme nazionali, comunitarie ed internazionali sulla sicurezza (art. L133-2). Nel caso in cui siano rilevati rischi per la sicurezza di beni e persone, egli può disporre misure correttive o restrittive; in caso di rischio immediato può ordinare l'interdizione dall'utilizzo di prodotti e materiali o l'immobilizzazione al suolo dell'aeromobile (art. L133-3). Chiunque, nell'esercizio di attività di aviazione civile, sia a conoscenza di un incidente, è tenuto a resocontare all'organismo permanente, al Ministro competente o al datore di lavoro (art. L722-2 del codice dell'aviazione civile, modificato dall'art. 7). Per ogni tunnel di più di 500 metri

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 1/2006

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



della rete stradale transeuropea, è designato un agente di sicurezza che coordina le misure di prevenzione e di salvaguardia degli utenti e del personale (art. L118-5 del codice della viabilità stradale, inserito dall'art. 10). Per la sicurezza stradale, sono previste misure volte ad impedire l'uso di dispositivi o la realizzazione di trasformazioni su ciclomotori, motociclette e quadricicli a motore, miranti al superamento dei limiti regolamentari in materia di velocità, cilindrata e potenza massima del motore (modifiche al codice della strada di cui all'art. 11). Per la sicurezza marittima, è prevista la possibilità di costituire gruppi di interesse pubblico dotati di personalità giuridica e di autonomia finanziaria, con almeno una persona giuridica francese di diritto pubblico, da parte di persone giuridiche, francesi o meno, diretti all'esercizio, per un periodo determinato, di attività nel campo della sicurezza marittima e dei relativi trasporti o per gestire i beni e il personale finalizzati a tale attività (art. 16). La formazione alla conduzione di imbarcazioni da diporto a motore a mare e in acque interne può essere svolta solo presso un istituto di formazione autorizzato dall'autorità amministrativa e sotto la responsabilità del suo rappresentante legale (art. 17, comma I).

Il titolo II è diviso in otto capitoli, inerenti l'organizzazione del trasporto ferroviario (artt. 19-20), l'organizzazione dei trasporti di viaggiatori nell'*Ile-de-France* (art. 21), gli investimenti sulla rete ferroviaria nazionale (art. 22), il trasporto stradale (artt. 23-27), i trasporti scolastici (art. 28), il trasporto fluviale e il demanio pubblico fluviale (artt. 29-34), i porti marittimi (artt. 35-36), gli aeroporti (art. 37). Una collettività territoriale può percepire un canone di occupazione del demanio pubblico fluviale, per i corsi di cui è proprietaria o che ha in gestione (art. 35 del codice del demanio pubblico fluviale, modificato dall'art. 29). La società *Voies navigables de France* può concludere un contratto di partenariato o una convenzione di delega di servizio pubblico, al fine di realizzare progetti di infrastrutture destinate a essere incorporate nella rete fluviale e per il rinnovo e la costruzione di opere utili alla navigazione (art. 224-1 del medesimo codice, inserito dall'art. 33). In deroga alle norme del codice generale delle collettività territoriali, queste ultime e le loro unioni possono acquisire partecipazioni in società che operano nello sfruttamento commerciale dei porti (art. 35).

Il titolo III contiene tre capitoli: trasporto stradale (artt. 38-42), trasporto marittimo (artt. 43-44) e applicazione di disposizioni internazionali e comunitarie sulla gente di mare (artt. 45-50). Sono modificate alcune disposizioni applicabili a talune categorie di conducenti di veicoli di trasporti pubblici di persone, relativamente alla durata quotidiana del lavoro e alle pause obbligatorie (modifiche al codice del lavoro, di cui agli artt. 38 e 39). Ai lavoratori delle navi da rimorchio in acque interne o nel mare territoriale, sono estese le garanzie previste dalla normativa applicabile in materia di legislazione del lavoro ai dipendenti delle imprese del medesimo ramo stabilite in Francia (art. 5-1 del codice del lavoro marittimo, inserito dall'art. 43). Sono sanciti taluni diritti per le donne-marinaio, in tema di sicurezza e salute delle lavoratrici incinte e in maternità (modifiche ai codici dell'educazione e del lavoro marittimo, di cui all'art. 45).

Il titolo IV contiene, tra le altre, disposizioni sull'istituzione del Servizio europeo di telepedaggio, relativo ai pagamenti effettuati dai viaggiatori che necessitano dell'installazione di un apparecchio elettronico a bordo dei veicoli (capitolo X, inserito nel titolo I del codice della viabilità stradale) e la ratifica di due ordinanze sulla procedura di declassamento dei beni della rete ferroviaria nazionale e sul regime di riconoscimento della capacità professionale dei trasportatori stradali (art. 54).



Regno Unito

Legge

GALLES - TRASPORTI

Transport (Wales) Act 2006

(Legge promulgata il 16 febbraio 2006)

http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2006/ukpga_20060005_en.pdf

L'Assemblea Nazionale del Galles, con una risoluzione approvata in sessione plenaria il 17 marzo del 2004, aveva espressamente richiesto il trasferimento di ulteriori competenze in materia di trasporti in modo da sviluppare e implementare, in *partnership* con le autorità locali, un sistema di trasporti per il Galles sicuro, integrato, sostenibile, efficiente ed economico.

Il provvedimento in esame, recependo tale istanza, trasferisce all'Assemblea Nazionale del Galles tali competenze e va ad emendare alcune disposizioni del *Transport Act* del 2000.

In particolare, all'Assemblea Nazionale è affidato il compito (*the general transport duty*) di sviluppare politiche per la promozione di servizi di trasporto non solo all'interno del territorio del Galles, ma anche da e verso il Galles. Pertanto l'Assemblea si farà carico di elaborare e pubblicare la Strategia dei Trasporti per il Galles (*Wales Transport Strategy*), che precedentemente, in base alle disposizioni del *Transport Act* del 2000, doveva essere redatta dalle autorità locali. Durante la preparazione di tale documento l'Assemblea deve consultare tutte le contee del Galles e quelle confinanti dell'Inghilterra.

Un'altra novità sostanziale è contenuta nella *section 109A*, che impone alle competenti autorità locali di sottoporre tutti i piani per il trasporto locale o la semplice modifica dei piani vigenti all'approvazione dell'Assemblea Nazionale. L'introduzione di tale approvazione è finalizzata unicamente a verificare la coerenza dei piani locali con la Strategia dei Trasporti del Galles e non ad autorizzare ingerenze dell'Assemblea nei contenuti dei piani stessi. Va precisato che l'Assemblea fornirà supporto alle autorità locali per verificare la coerenza tra i diversi livelli di pianificazione, pertanto la mancata approvazione dei piani locali dovrebbe configurarsi come un'eccezione. In ogni caso l'eventuale rifiuto da parte dell'Assemblea dovrà essere motivato. A garanzia del funzionamento di tale meccanismo approvativo, il provvedimento dispone che a pronunciarsi sull'autorizzazione deve essere l'Assemblea in seduta plenaria. Nell'eventualità di un rifiuto le autorità locali sono tenute a sottoporre una versione del piano, che tenga conto dei rilievi formulati dall'Assemblea. In ogni caso i piani per il trasporto locale dovranno essere periodicamente rielaborati ad intervalli non superiori a cinque anni.

Il provvedimento riconosce all'Assemblea Nazionale la facoltà di riunire due o più

segue



autorità (*joint transport authorities*) competenti del Galles per l'espletamento di tutte o alcune delle funzioni loro assegnate. Tale decisione è finalizzata a rendere più efficace ed efficiente l'applicazione della Strategia dei Trasporti per il Galles.

L'Assemblea Nazionale potrà, infine, assicurare un sostegno finanziario alle autorità locali per l'adempimento delle loro funzioni.



Spagna

Decreto Legge

ENERGIA

Real Decreto-Ley 4/2006, de 24 de febrero, por el que se modifican las funciones de la Comisión Nacional de Energía (BOE núm. 50)

<http://www.boe.es/boe/dias/2006/02/28/pdfs/A08016-08018.pdf>

Il provvedimento in esame, approvato nella riunione del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2006, modifica alcune delle funzioni della Commissione Nazionale dell'Energia (CNE). Il decreto legge introduce l'autorizzazione obbligatoria da parte della CNE per l'acquisizione di partecipazioni in società, che operano in settori regolamentati o comunque sottoposti ad intervento amministrativo.

In particolare il provvedimento è finalizzato a colmare due lacune legislative. In primo luogo, la legislazione vigente non consentiva di valutare tutti i profili delle operazioni di acquisizione di un'impresa, nel momento in cui fossero in gioco gli interessi generali di politica energetica e la stessa sicurezza pubblica. In secondo luogo, mentre le acquisizioni di partecipazioni in società commerciali da parte di imprese che operano in settori regolamentati doveva essere preventivamente sottoposta ad autorizzazione da parte della CNE, non si prevedeva un obbligo analogo per le acquisizioni di partecipazioni in società, che operano in settori regolamentati da parte di società commerciali.

La spinta alla concentrazione di imprese, che sembra affermarsi nei mercati energetici mondiali ed europeo, ha evidenziato tali vuoti legislativi. Pertanto il governo, ravvisando il carattere di estrema e urgente necessità, previsto dall'art 86 della Costituzione, ha adottato il decreto legge in esame, che il Congresso dei Deputati potrà convalidare nel termine di trenta giorni.

Il provvedimento modifica e riformula la funzione 14 della CNE, contenuta nell'undicesima disposizione aggiuntiva alla *Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de Hidrocarburos*. In base alle modifiche introdotte la CNE dovrà autorizzare l'acquisizione di partecipazioni da parte di società che operano in settori regolamentati o sottoposti ad intervento amministrativo, come centrali termiche nucleari, centrali termiche di carbone, attività di immagazzinamento di gas naturale o di trasporto di gas naturale attraverso gasdotti internazionali, che abbiano come destinazione il territorio spagnolo. Analoga autorizzazione sarà richiesta alle imprese, spagnole o straniere, per l'acquisizione di quote superiori al 10 per cento del capitale sociale di società che operano in settori regolamentati.

Le autorizzazioni potranno essere negate o sottoposte a condizioni nei casi espressamente previsti nel decreto e cioè:

- esistenza di rischi significativi o di effetti negativi, diretti o indiretti, sulle attività regolamentate;

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 1/2006

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



- protezione dell'interesse generale nel settore energetico e garanzia di un adeguato mantenimento degli obiettivi di politica settoriale, con particolare riferimento ai settori considerati strategici. Sono considerati strategici, dal punto di vista energetico, quei settori chiamati a garantire la somministrazione del gas e dell'elettricità. Pertanto tra essi ricadono: le installazioni della rete primaria per l'erogazione del gas naturale, i gasdotti internazionali, anche per il solo transito in territorio spagnolo, le installazioni per il trasporto dell'energia elettrica, le centrali termiche nucleari e a carbone;

- motivi di sicurezza pubblica, come la garanzia di un'erogazione ininterrotta dei prodotti o servizi a prezzi ragionevoli nel breve e nel lungo periodo per tutti gli utenti a prescindere dalla loro localizzazione o il rischio di investimenti non idonei ad assicurare la manutenzione delle infrastrutture.

L'autorizzazione della CNE dovrà essere richiesta prima dell'operazione di acquisizione, in modo da garantire la validità dell'operazione. Nel caso in cui l'acquisizione si realizzi mediante un'offerta pubblica di acquisto di pacchetti azionari, l'acquirente dovrà ottenere l'autorizzazione da parte della CNE prima di quella necessaria secondo la normativa che regola le operazioni finanziarie.



Spagna

Progetto di legge

PORTI

Proyecto de Ley de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general

(Progetto di legge presentato al Congresso dei Deputati il 28 febbraio 2006)

http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CONG/BOCG/A/A_078-01.PDF

Il progetto in esame è stato approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2006.

La *Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante* classifica i porti spagnoli in: porti turistici o sportivi la cui gestione è affidata alle Comunità Autonome competenti per territorio e porti di “interesse generale”, cioè quelli in cui si svolgono attività commerciali marittime internazionali o che servono industrie di importanza strategica per l’economia nazionale o che per condizioni tecniche o geografiche sono essenziali per la sicurezza del traffico marittimo, la cui gestione è di competenza dello Stato. I porti di interesse generale sono 44, sono amministrati da 28 Autorità Portuali, che fanno capo a “*Puertos del Estado*” ente pubblico che dipende dal Ministero delle Infrastrutture (*Ministerio de Fomento*), ed è incaricato della gestione della rete portuale di titolarità statale e dell’attuazione della politica dei porti varata dal Governo.

Lo scopo del progetto di legge in esame è quello di dotare i porti spagnoli di interesse generale di quegli strumenti indispensabili per incrementare la propria capacità competitiva con prestazioni di maggiore qualità e soprattutto con un’offerta di servizi coordinata dalle Autorità Portuali in regime di piena autonomia di gestione e di funzionamento.

L’Autorità Portuale per attrarre nuovi clienti o per fidelizzare quelli esistenti è chiamata a svolgere continuamente un ruolo di coordinamento dell’offerta di servizi del porto, che deve raggiungere un elevato livello di integrazione tra servizi per i passeggeri, per le navi e per le merci. Le imprese private partecipano all’erogazione dei servizi portuali ma attraverso una gestione indiretta, in quanto spetta all’Autorità Portuale il compito di fornire le infrastrutture di uso generale, mentre per quelle specifiche è consentita la collaborazione con il settore privato. Per adempiere efficacemente a tale compito le Autorità Portuali devono essere in grado di agire con ampio grado di autonomia non solo per quanto concerne l’esercizio delle potestà pubbliche loro affidate, ma soprattutto nell’ambito dei rapporti con i prestatori privati di servizi portuali.

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 1/2006

Rassegna dell’attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



Il progetto di legge in esame interviene su due aspetti della legislazione vigente: il regime economico e quello relativo alla prestazione dei servizi.

Per quanto concerne le tariffe portuali, pur individuando una struttura tariffaria comune, si prevede che le Autorità Portuali possano quantificare le tariffe sulla base dei costi effettivamente sostenuti e individuati nell'ambito dei Piani di Impresa, approvati dal Ministero delle Infrastrutture attraverso l'ente "*Puertos del Estado*". Tale modifica è finalizzata al raggiungimento di un duplice obiettivo: rendere effettivo il principio dell'autosufficienza economica e finanziaria dei porti ed individuare un'area di autonomia e libertà economica per le Autorità Portuali.

Inoltre il progetto introduce le seguenti modifiche: la soppressione della tassa per i servizi generali, la riduzione dell'aliquota delle tariffe per le imbarcazioni sportive e per la pesca, una nuova definizione degli sgravi finalizzati a potenziare l'intermodalità e la riduzione della tariffa per la sosta delle navi nei porti durante il fine settimana. Questi interventi consentiranno di razionalizzare il procedimento per la quantificazione delle tariffe portuali e soprattutto di potenziare e consolidare, a livello internazionale, l'immagine della Spagna come piattaforma di snodo per crociere e per la logistica del trasporto marittimo.

Per quanto concerne il regime delle prestazioni tra le principali novità recate dal provvedimento si segnala:

- l'eliminazione della distinzione attualmente esistente tra servizi portuali generali e di base;
- la trasformazione delle società per lo stivaggio in società per azioni. A tutela dell'interesse generale le Autorità Portuali controlleranno il pacchetto azionario di maggioranza di tali società;
- lo sviluppo della contrattazione per i lavoratori che operano nelle imprese di stivaggio secondo i comuni principi del diritto del lavoro;
- incentivi finalizzati a rendere il trasporto marittimo più competitivo in termini di qualità e di prezzo rispetto alle altre modalità di trasporto, in particolare rispetto al trasporto su strada, in considerazione delle forti diseconomie esterne generate.

Politiche sociali



Francia

Progetto di legge

LAVORATORI - DIRITTI / PARITÀ UOMO-DONNA

***Projet de loi relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes
(Progetto di legge approvato definitivamente dall'Assemblea Nazionale il
23 febbraio 2006)***

<http://www.assemblee-nationale.fr/12/ta/ta0545.asp>

Il progetto di legge sull'uguaglianza salariale tra uomini e donne, presentato nel marzo del 2005 dal Ministro della parità e dell'uguaglianza professionale, dopo un'intensa *navette* parlamentare, con intervento della Commissione mista paritaria, è stato approvato definitivamente dall'Assemblea Nazionale il 23 febbraio 2006. Tuttavia, nello stesso giorno, è stato presentato il ricorso al Consiglio costituzionale, da parte di almeno sessanta deputati.

Il progetto, nella versione approvata dal Parlamento, si compone di cinque titoli, per un totale di 31 articoli. Il titolo I è relativo all'eliminazione delle differenze di remunerazione (artt. 1-6), il titolo II concerne l'articolazione tra l'attività professionale e la vita personale e familiare (artt. 7-20), mentre il titolo III è dedicato all'accesso delle donne alle istanze deliberative e giurisdizionali (artt. 21-26). Il titolo IV contiene le norme sull'accesso alla formazione professionale e all'apprendistato (artt. 27-29), il titolo V le disposizioni varie (artt. 30-31).

Il titolo I è volto ad eliminare le differenze di remunerazione tra uomini e donne nei prossimi cinque anni. In tal senso è previsto che, alla donna che abbia interrotto il lavoro per gravidanza, sia riconosciuta una remunerazione rapportata all'aumento generale e alla media degli aumenti individuali ricevuti dai dipendenti della stessa categoria professionale o alla media degli aumenti individuali dell'impresa (art. L122-26 del codice del lavoro, modificato dall'art. 1). All'interno della contrattazione salariale, è inserito l'obiettivo di definire e programmare le misure che permettano di eliminare le differenze di retribuzione tra uomini e donne entro il 31 dicembre 2010 (art. L132-12-3 del medesimo codice, inserito dall'art. 3). Nelle imprese senza delegato sindacale, in quelle che non hanno l'obbligo di negoziare a determinate condizioni e in quelle non coperte da un accordo relativo all'uguaglianza salariale, l'imprenditore è comunque tenuto a rispettare l'obiettivo in materia di uguaglianza salariale tra uomini e donne (art. L132-27, modificato dall'art. 4). Le negoziazioni annuali sui salari devono comunque mirare a definire e a programmare le misure volte a eliminare le differenze retributive tra uomini e donne entro il 31 dicembre 2010 (art. L132-27-2, inserito dall'art. 5). Il Consiglio superiore dell'uguaglianza professionale tra uomini e donne stabilisce una valutazione a metà percorso sull'applicazione degli artt. L132-12-3 e L132-27-2; il relativo Rapporto è presentato al Parlamento (art. 5, comma III).

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 1/2006

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



Il titolo II è diretto alla conciliazione della vita professionale con quella familiare. In particolare è inserito tra gli indicatori utilizzati per il Rapporto sulla situazione comparata delle condizioni generali di impiego e di formazione, un riferimento all'articolazione tra attività professionale e vita familiare (art. L432-3-1, modificato dall'art. 7). Analogamente l'uguaglianza professionale è inserita nel dispositivo della gestione previsionale degli impieghi e delle competenze (art. L322-7, modificato dall'art. 8). È istituito un aiuto forfetario alle piccole imprese per la sostituzione di una o più lavoratrici in congedo di maternità (art. L122-25-2-1, inserito dall'art. 10). È previsto un aumento dell'indennità di formazione al dipendente che deve far fronte a spese supplementari per la custodia dei bambini, per seguire azioni di formazione al di fuori degli orari di lavoro (art. L932-1, modificato dall'art. 11). È facilitata la possibilità per i dipendenti che, dopo un congedo parentale di educazione, rientrano al lavoro presso un altro imprenditore, di accedere ai finanziamenti per la formazione (art. 244 *quater* F del codice generale delle imposte, modificato dall'art. 12). È esteso il beneficio dell'inversione dell'onere della prova, in caso di controversie, alle dipendenti discriminate per lo stato di gravidanza (art. L123-1 del codice del lavoro, modificato dall'art. 13). È sancito il diritto al congedo annuale pagato, per i dipendenti al rientro di un congedo di maternità o di adozione (art. L223-1, modificato dall'art. 17). Il Governo trasmette al Parlamento, entro il 1° giugno 2006, un Rapporto sulla possibilità di frazionare il diritto al congedo parentale e la relativa indennità o il periodo di attività a tempo parziale, in modo che il dipendente che non ne abbia usufruito totalmente, possa usarlo anche oltre il terzo anno di vita del bambino (art. 18).

Il titolo III si pone l'obiettivo di agevolare l'accesso delle donne alle istanze deliberative nell'impresa e alle giurisdizioni professionali. In particolare è perseguito l'obiettivo di assicurare una rappresentanza equilibrata di uomini e donne nei consigli di amministrazione delle imprese pubbliche (artt. 5 e 6 della legge n. 83-675 relativa alla democratizzazione del settore pubblico, modificati dall'art. 21); i consigli di amministrazione delle società per azioni semplificate dovranno comprendere rappresentanti di entrambi i sessi fino ad un massimo dell'80% per sesso, lo stesso dicasi per i consigli di sorveglianza delle società anonime (artt. L225-17 e L225-69 del codice del commercio, modificati dall'art. 22). Per il rinnovo dei consigli dei probiviri (*prud'hommes*) le organizzazioni devono presentare delle liste che assicurino una diminuzione di un terzo dello scarto di rappresentanza tra il sesso sotto-rappresentato nelle liste e il corpo elettorale, rispetto al precedente scrutinio (art. 25).

Il titolo IV mira a facilitare l'accesso delle donne e delle ragazze alla formazione professionale e all'apprendistato. È incentivata la diversificazione delle politiche regionali di formazione, pertanto deve essere garantito un accesso equilibrato di uomini e donne all'interno dei differenti livelli della formazione in ambito regionale e il piano regionale di sviluppo della formazione professionale assicura ugualmente un'equilibrata rappresentanza tra i sessi (artt. L214-12 e L214-13 del codice dell'educazione, modificati dall'art. 27). Il personale della formazione professionale continua è inoltre tenuto a favorire l'uguaglianza professionale tra uomini e donne (art. L900-5 del codice del lavoro, modificato dall'art. 29).



Francia

Progetto di legge

OCCUPAZIONE / SICUREZZA SOCIALE

Projet de loi pour le retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux

(Progetto di legge approvato definitivamente dall'Assemblea Nazionale il 23 febbraio 2006)

<http://www.assemblee-nationale.fr/12/ta/ta0546.asp>

Il progetto di legge per il ritorno all'occupazione e sui diritti e doveri dei beneficiari di minimi sociali, presentato nel novembre del 2005 dal Ministro del lavoro, della coesione sociale e dell'alloggio, con il titolo "ritorno all'occupazione e sviluppo dell'occupazione", è stato approvato definitivamente dall'Assemblea Nazionale il 23 febbraio 2006, dopo l'intervento della Commissione mista paritaria. Tuttavia, nello stesso giorno, è stato presentato un ricorso al Consiglio costituzionale, sottoscritto da almeno sessanta deputati.

Il progetto, nella versione approvata dal Parlamento, si compone di sei titoli, per un totale di 32 articoli. Il titolo I è relativo all'incentivo al ritorno all'occupazione (artt. 1-8), il titolo II contiene disposizioni relative all'indennità del reddito minimo d'inserimento (artt. 9-12), mentre il titolo III è dedicato al controllo e alla verifica statistici (artt. 13-17). Il titolo IV contiene una disposizione transitoria (art. 18), il titolo V concerne disposizioni relative alla coesione sociale (artt. 19-30), il titolo VI le disposizioni varie (artt. 31-32). Le norme contenute nei titoli V e VI sono state introdotte nei passaggi parlamentari.

Il titolo I dispone incentivi per il ritorno all'occupazione. È istituito un contributo (*prime*) di ritorno all'occupazione a favore di quanti beneficiano del reddito minimo d'inserimento (RMI), dell'indennità di solidarietà specifica (ASS) e dell'indennità di genitore unico (API), che iniziano o riprendono un'attività professionale per una durata minima da fissarsi con decreto (art. L322-12 del codice del lavoro, modificato dall'art. 1 del progetto). Ai beneficiari dell'ASS che riprendono un'attività professionale è versato un contributo forfetario mensile (art. L351-20 del medesimo codice, modificato dall'art. 3). È istituito un contributo forfetario mensile a favore dei titolari dell'RMI che riprendano un'attività professionale o uno *stage* remunerato di formazione (art. L262-11, modificato dall'art. 4). Analogo contributo è istituito per i titolari dell'API (art. L524-5 del codice della sicurezza sociale, inserito dall'art. 5). Un decreto fisserà le condizioni, la durata minima del lavoro e l'ammontare di tali sussidi. Tutte le suddette indennità sono esenti da imposta sul reddito e da contributi sociali (art. 81 del codice generale delle imposte, modificato dall'art. 6). I titolari dell'RMI, dell'ASS, dell'API, e dei contributi forfetari, che ritornano all'occupazione, beneficiano di una priorità all'accesso ai servizi di accoglienza per i bambini di età inferiore ai sei anni, nel caso in cui si tratti di genitori

segue



soli o con coniuge lavoratore (art. L214-7 del codice dell'azione sociale e delle famiglie, inserito dall'art. 8).

Il titolo II contiene disposizioni specifiche sull'RMI. Per accedere a tale indennità, ai cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo è richiesto il possesso dei requisiti per il diritto di soggiorno e la residenza in Francia da almeno tre mesi, con talune eccezioni (art. L262-9-1 del medesimo codice, modificato dall'art. 9). È possibile, per i beneficiari dell'RMI, percepire di nuovo l'indennità, in caso di rottura del contratto di inserimento-RMI o del contratto d'avvenire (art. L262-12-1, modificato dall'art. 10).

Il titolo III concerne alcune disposizioni in materia statistica. In particolare gli organismi sociali hanno diritto di accesso ai dati relativi ai contributi forfetari detenuti da soggetti terzi; le persone che trattano tali dati sono tenute al rispetto del segreto professionale (artt. L262-33 e L262-34, modificati dall'art. 13). Il beneficio fraudolento dell'RMI o del contributo forfetario è punibile con un'ammenda di 4.000 euro; le dichiarazioni deliberatamente inesatte o incomplete rese al fine di beneficiare dell'indennità o del contributo forfetario, sono punibili con un'ammenda fino a 3.000 euro (artt. L262-46 e L262-47-1, modificati dall'art. 14).

In virtù del titolo IV (art. 18), i beneficiari di minimi sociali il cui cumulo era compatibile, alla data di entrata in vigore della riforma, con attività professionali o *stages* di formazione, ne continuano a beneficiare.

Il titolo V contiene alcune disposizioni relative alla coesione sociale. È prevista la possibilità di accedere ai contratti di accompagnamento, con durata minima di tre mesi, per le persone che beneficiano di una riduzione della pena (artt. L322-4-7 e L322-4-11 del codice del lavoro, modificati dall'art. 19). Il contratto d'inserimento-RMI può rivestire la forma di un contratto a tempo determinato, di un contratto di lavoro temporaneo o a tempo indeterminato e può anche essere a tempo parziale (art. L322-4-15-4, modificato dall'art. 22). In deroga alle disposizioni relative, il contratto d'inserimento-RMI concluso a tempo determinato o di lavoro temporaneo può essere rescisso su richiesta del dipendente, in determinate condizioni (art. L322-4-15-5, modificato dall'art. 23).

All'interno del titolo V, l'art. 32 abilita il Governo a prendere, mediante ordinanza, emanata ai sensi dell'art. 38 della Costituzione, ogni misura volta a: 1) istituire, in via sperimentale e per un periodo massimo di due anni, un contratto di transizione professionale che può comprendere misure di accompagnamento, periodi di formazione e di lavoro all'interno di imprese e organismi pubblici, a favore di soggetti licenziati per motivi economici dalle imprese, con meno di 1000 dipendenti, situate in alcuni bacini occupazionali; 2) fissare le condizioni nelle quali l'imprenditore è tenuto a proporre al dipendente di cui prevede il licenziamento il suddetto contratto e le conseguenze di tale accettazione; 3) prevedere un'indennità specifica e diritti sociali per tali soggetti, le condizioni dei periodi trascorsi con il contratto di transizione ed eventuali aiuti per il ritorno all'occupazione; 4) determinare le condizioni di finanziamento per tali contratti, con eventuale contributo a carico delle imprese interessate e degli organismi assicurativi; 5) valutare tale dispositivo, nell'ipotesi di una sua generalizzazione. L'ordinanza deve essere emanata entro due mesi dalla data di pubblicazione della legge; il relativo progetto di ratifica è presentato al Parlamento entro dodici mesi dalla sua pubblicazione.



Germania

Progetto di legge

PENSIONI

Entwurf eines Gesetzes über die Weitergeltung der aktuellen Rentenwerte ab 1. Juli 2006 – Disegno di legge sul mantenimento delle attuali prestazioni pensionistiche dopo il 1° luglio 2006

(Presentato al Bundesrat il 9 febbraio 2006)

http://www1.bundesrat.de/coremedia/generator/Inhalt/Drucksachen/2006/0105_2D06,property=Dokument.pdf

L'obiettivo del disegno di legge del nuovo Governo è, in sostanza, di mantenere l'attuale livello delle prestazioni pensionistiche fino al 2009. Oggetto del provvedimento sono le sole pensioni della previdenza di base obbligatoria (*gesetzliche Rentenversicherung*, circa 20 milioni di persone), mentre non sono interessate la previdenza aziendale, quella privata e la previdenza del pubblico impiego.

In Germania e negli altri paesi europei si assiste, com'è noto, ad un aumento della popolazione anziana e ad una diminuzione della popolazione attiva. Nei periodi in cui le retribuzioni dei lavoratori in attività diminuiscono, il calo si ripercuote sul gettito fiscale, determinando una crisi congiunturale del sistema di finanziamento delle pensioni, poiché questo è del tipo a ripartizione.

Nel sistema di *welfare* tedesco le pensioni statali obbligatorie sono indicizzate annualmente all'andamento delle retribuzioni lorde dei lavoratori in attività. Secondo l'Istituto federale di statistica queste sono lievemente calate nell'ultimo anno di riferimento (2005), per cui il Governo aveva preventivato un calo del livello delle prestazioni pensionistiche a partire dal 1° luglio 2006.

Il disegno di legge si propone di modificare il meccanismo di adeguamento esistente (*Rentenanpassungsformel*). Già nel 2004 la legge sulla sostenibilità del finanziamento delle pensioni obbligatorie (*RV-Nachhaltigkeitsgesetz*) aveva introdotto fra gli elementi di calcolo un "fattore di rallentamento", che prendeva in conto lo sviluppo del rapporto numerico fra lavoratori e pensionati. Ora il disegno di legge in commento introduce un'ulteriore modifica al meccanismo di adeguamento esistente, in base alla quale eventuali tagli calcolati in periodo di crisi economica vengono posticipati ad un periodo in cui le retribuzioni lorde ricominciano ad aumentare. Quest'ultima modifica, come si è già detto, resterà in vigore fino al 2009.

Negli stessi giorni in cui presentava il disegno di legge, il Governo ha anche deciso di aumentare l'età pensionabile standard per la pensione statale obbligatoria a 67 anni (attualmente 65), con un processo graduale che inizierà nel 2012 e si concluderà nel 2029. Questo aumento dell'età pensionabile sarà accompagnato da misure per l'occupazione dei lavoratori anziani attraverso la *Initiative 50 plus*, la quale dovrebbe prevedere un

segue



sovvenzionamento triennale per le imprese che assumono lavoratori di età superiore a 50 anni. In sostanza l'Ufficio federale del lavoro avrebbe il compito di coprire la metà della differenza fra la vecchia e la nuova retribuzione. Verrebbero inoltre previste ulteriori misure a favore delle imprese che assumono lavoratori con più di 55 anni.



Germania

Progetto di legge

SUSSIDI DI DISOCCUPAZIONE

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze – Disegno di legge recante modifica del Secondo Libro del Codice sociale e di altre leggi

(Approvato dal Bundestag il 17 febbraio 2006 e trasmesso al Bundesrat)

http://www1.bundesrat.de/coremedia/generator/Inhalt/Drucksachen/2006/0110_2D06,property=Dokument.pdf

L'obiettivo essenziale del progetto di legge è di riordinare l'indennità di disoccupazione di lunga durata (*Arbeitslosengeld II*) corrisposta ai giovani di età inferiore a 25 anni, poiché la spesa per questa voce della riforma Hartz IV (ossia la quarta fase della riforma del mercato del lavoro) ha ampiamente sfiorato le previsioni stabilite dal Governo. In sostanza tale indennità diminuisce del 20%, passando da 345 a 276 euro mensili nei *Länder* occidentali e da 331 a 265 euro mensili in quelli orientali.

Questa indennità è riconosciuta in Germania ai giovani che non hanno né un contratto di lavoro né un contratto di apprendistato. Essa prevede, oltre alla somma forfettaria sopra specificata, la presa in carico, entro determinati limiti, delle spese di affitto e di riscaldamento. Per questo motivo è stata spesso usata dai giovani disoccupati fra i 18 e i 25 anni per lasciare la casa dei genitori. Alla fine del 2005 l'Ufficio federale del lavoro ha stimato in circa 700.000 persone i beneficiari di questa indennità, introdotta con le modalità attuali dalla riforma Hartz IV (*Viertes Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt*, approvata il 24 dicembre 2003 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2005).

Sotto il profilo giuridico, la riduzione dell'indennità viene ottenuta modificando la nozione di *Bedarfsgemeinschaft*, ossia di "comunità beneficiaria". Secondo la precedente normativa, ogni maggiorenne disoccupato di età inferiore a 25 anni costituiva da solo una "comunità" di tal genere e aveva pertanto diritto all'indennità, all'affitto e al riscaldamento, se lasciava la casa familiare.

Con la nuova legge il giovane e la famiglia costituiranno un'unica "comunità beneficiaria" ai sensi della riforma Hartz IV, in cui il giovane riceverà la nuova indennità ridotta all'80% di quella precedente. In questo modo l'incidenza delle spese per l'affitto e per il riscaldamento viene ripartita su tutti i componenti della famiglia. Inoltre il giovane beneficiario dell'indennità, se vuole lasciare la casa dei genitori, dovrà chiedere l'autorizzazione dell'Ufficio del lavoro, che potrà concedergliela solo per "gravi motivi sociali". In tal caso egli percepirà la nuova indennità ridotta nonché l'affitto e il riscaldamento.

La nuova legge, in compenso, uniforma a 345 euro mensili in tutta la Germania

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 1/2006

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



l'indennità di disoccupazione di lunga durata per i maggiori di 25 anni, mentre in precedenza questa ammontava a 331 euro nei *Länder* orientali.

Una volta approvata dal Parlamento, la legge entrerà in vigore il 1° luglio 2006.



Regno Unito

Progetto di legge

SCUOLE / ISTRUZIONE SECONDARIA

Education and Inspections Bill

(Progetto di legge presentato alla Camera dei Comuni il 28 febbraio 2006)

<http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200506/cmbills/134/2006134.pdf>

Dopo quattro mesi dalla presentazione al Parlamento del Libro Bianco "*Higher Standards, Better Schools For All. More choice for parents and pupils*" (si veda la scheda sul Bollettino LS n. 5 del 2005, p. 49-50), il governo inglese ha inserito nel presente progetto di legge le sue proposte di riforma della scuola secondaria, già anticipate nel suddetto documento.

I punti fondamentali ed innovativi del progetto sono i seguenti:

- possibilità per tutte le scuole attualmente gestite dalle autorità locali competenti (*local education authorities*) di trasformarsi da "*community schools*" in "*trust schools*" o "*foundation schools*", formando accordi con soggetti esterni e diversi dagli enti locali (università, associazioni di vario genere, comunità religiose, imprese, ...), i quali potranno nominare la maggioranza dei componenti degli organi direttivi degli istituti (*governing bodies*). Tali scuole diverranno proprietarie dei loro beni, potranno selezionare liberamente il personale della scuola e stabilire i criteri di ammissione degli studenti;

- trasformazione del ruolo delle autorità locali, con passaggio da compiti di amministrazione e gestione diretta degli istituti a quelli di impulso e controllo del sistema scolastico nel suo insieme (*from provider to commissioner*). Agli enti locali spetterà quindi l'assicurare che vi sia la possibilità di una scelta effettiva, diversificata e di alto livello qualitativo per tutti gli studenti del territorio;

- attenzione particolare ai criteri di ammissione scelti dalle scuole, al fine di evitare ogni forma di discriminazione basata sulla bravura degli studenti. A tale proposito le scuole dovranno agire in conformità con il "*Code of Practice on Schools Admissions*".

Il progetto affronta poi altri aspetti importanti, già trattati nel Libro Bianco, come la disciplina degli studenti, la diversificazione dei *curricula* mediante l'introduzione di 14 nuovi diplomi secondari, la fornitura dei pasti e la riforma della struttura organizzativa degli ispettorati scolastici.

L'ampio testo del progetto è suddiviso in dieci parti, per un totale di 167 articoli, seguite da 18 allegati.

In dettaglio, la Parte prima concerne il nuovo ruolo educativo delle autorità locali. In aggiunta a quanto già segnalato, viene posta la responsabilità degli enti locali competenti con riguardo al soddisfacimento del potenziale educativo di ciascun studente, con il dovere di identificare ogni alunno della scuola dell'obbligo che non frequenti le lezioni.

segue



Le autorità locali dovranno inoltre rispondere alle rappresentanze di genitori del territorio che non siano soddisfatte del numero e della qualità delle scuole esistenti nella zona.

La Parte seconda disciplina l'istituzione di nuove scuole, la modifica di quelle esistenti e la loro chiusura, affidando importanti responsabilità organizzative alle autorità locali, che subentreranno nelle funzioni finora svolte dallo *School Organisation Committee*, del quale si propone la soppressione. In questa parte del progetto è indicata la procedura per la trasformazione delle scuole pubbliche in *foundation schools*.

La Parte terza contiene ulteriori disposizioni sulle scuole finanziate con fondi pubblici (*maintained schools*), tra le quali rientrano le "trust schools" alle quali partecipino, tra i diversi partner, anche le autorità locali. Tali scuole dovranno stabilire dei *Parents Councils* che assicurino la partecipazione dei genitori alla gestione della scuola, e ad esse si applica il divieto, sopra menzionato, di selezionare gli studenti, al momento dell'ammissione, in base al loro rendimento scolastico precedente; è inoltre fatto esplicito divieto di procedere a colloqui preliminari con gli studenti, durante la procedura di ammissione degli stessi, come avviene invece nelle scuole private.

Come già prefigurato nel Libro Bianco, nella Parte quarta il progetto assegna maggiori poteri alle autorità locali nei confronti delle scuole di livello insufficiente, che abbiano già ricevuto un monito (*notice*) dall'*Office for Standards in Education*; a tali istituti potrà essere richiesto di collaborare con un'altra scuola della zona oppure di lavorare con un partner esterno al fine di migliorare i servizi forniti.

Nella Parte quinta sono contenute le proposte di riforma dei *curricula* scolastici, volte ad offrire maggiore scelta per tutti gli studenti. Per favorire le tendenze di ogni alunno tra i 14 e i 19 anni di età, ma soprattutto per consentirgli un più facile accesso al mondo del lavoro o agli studi superiori, è prevista l'introduzione di 14 nuovi corsi di studio secondari, concepiti in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con le università.

La Parte sesta tratta dei trasporti e del cibo scolastico. Sul primo versante viene imposto alle autorità locali competenti sia di organizzare dei servizi di trasporto scolastico accessibili ed adeguati, in via generale, sia di consentire il tragitto gratuito per gli alunni più poveri; per quanto riguarda le mense scolastiche, invece, il testo intende cambiare gli attuali standard nutrizionali previsti, con l'intento di alzare notevolmente la qualità dei cibi e delle bevande.

La Parte settima del progetto riguarda invece il tema spinoso del comportamento scolastico e della disciplina degli studenti, per il quale viene proposto un approccio più severo. Gli istituti dovranno dotarsi di regole di comportamento per gli studenti ed i genitori saranno maggiormente chiamati ad assumersi responsabilità, sia attraverso accordi con le scuole stesse (*parenting contracts*) sia, nei casi più gravi, mediante provvedimenti giudiziari (*parenting orders*).

La Parte ottava contiene la riforma degli ispettorati scolastici, che prevede la fusione dei diversi organismi, attualmente esistenti, all'interno di un unico organo, l'*Office for Standards in Education*, che adeguatamente ampliato e potenziato si trasformerà in *Office for Standards in Education, Children's Services and Skills*.

La Parte nona contiene disposizioni miscellanee e la Parte decima contiene infine disposizioni di carattere generale e tecnico, comprese le indicazioni per l'attuazione futura delle norme.



Spagna

Progetto di legge

DISABILI

Proyecto de Ley por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad

(Disegno di legge pubblicato dal Congresso dei Deputati il 27 gennaio 2006)

http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CONG/BOCG/A/A_074-01.PDF

La disposizione finale undicesima della Legge 51/2003 sull'uguaglianza delle opportunità, la non discriminazione e l'accessibilità universale delle persone disabili (si veda la scheda sul Bollettino LS n. 3 del 2003, p. 67-68) prevedeva che, nell'arco di due anni, il governo spagnolo presentasse al parlamento un disegno di legge che stabilisse un regime di infrazioni e sanzioni per le violazioni alla suddetta legge; ciò al fine, in consonanza con le direttive europee in materia, di non permettere che la Legge 51/2003 restasse una mera dichiarazione di principi.

Nell'esposizione dei motivi che precede l'articolato del progetto, viene precisato che la competenza statale nella definizione legislativa degli illeciti di natura amministrativa trova il suo fondamento nella Costituzione, precisamente nell'articolo 149.1.1, che assegna allo Stato la competenza nel regolare "le condizioni di base che garantiscono l'uguaglianza di tutti gli spagnoli nell'esercizio dei diritti e nel compimento dei doveri costituzionali"; come specificato nella giurisprudenza del Tribunale costituzionale, la definizione delle "condizioni di base" statali lascia comunque spazio alle normative regionali delle singole Comunità autonome, laddove abbiano rivendicato competenze in tale ambito, assicurando al tempo stesso l'esistenza di un quadro minimo e comune per tutto il territorio. In ogni caso l'amministrazione statale ha competenza esclusiva per le condotte illecite che si svolgano in un ambito territoriale superiore a quello di una Comunità autonoma.

Il progetto è quindi diviso in due titoli, preceduti da un articolo sulla finalità della legge, contenenti, rispettivamente, il regime comune per le infrazioni e sanzioni e le norme specifiche per l'Amministrazione generale dello Stato.

Il Titolo I contiene il quadro generale di riferimento per la classificazione degli illeciti, che in Spagna sono abitualmente divisi in lievi, gravi e molto gravi, con indicazioni su alcune condotte da inserire nelle diverse tipologie; viene comunque ribadito che tali disposizioni generali sono dettate "senza pregiudizio di quanto si stabilisca nella legislazione autonoma". Per le sanzioni si va da un minimo di 301 euro, per le infrazioni più lievi, fino ad un massimo di 1 milione di euro per le infrazioni molto gravi.

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 1/2006

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



Il Titolo I contiene anche indicazioni sull'individuazione dei responsabili degli illeciti, sui procedimenti sanzionatori, sulla pubblicità delle risoluzioni di condanna, sui tempi di prescrizione e sui doveri di collaborazione con gli organi e le autorità competenti nelle indagini.

Il Titolo II contiene invece le norme specifiche di applicazione per l'Amministrazione generale dello Stato, con un'elencazione dettagliata di tutte le possibili infrazioni, lievi, gravi e molto gravi; le corrispondenti sanzioni vanno, anche qui, da un minimo di 301 euro, nei casi lievi, fino ad un massimo di 1 milione di euro, in casi molto gravi. E' inoltre disciplinato il procedimento sanzionatorio e sono indicati gli organi competenti dell'amministrazione statale che sono, nell'ordine, la Direzione generale dell'amministrazione interessata, alla quale siano state assegnate le competenze in materia di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di disabilità, per quanto attiene all'avvio del procedimento stesso, e la Sottodirezione generale dell'amministrazione stessa, con funzioni in materia di impulso alle politiche settoriali sulla disabilità, con riguardo all'attività istruttoria del caso. Gli organi competenti nell'imposizione delle sanzioni saranno, infine, la Direzione generale che ha avviato il procedimento, in caso di infrazioni lievi, la Segreteria di Stato per i Servizi Sociali, le Famiglie e la Disabilità del Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali, per le infrazioni gravi, ed il titolare stesso del Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali, in caso di infrazioni molto gravi; per l'imposizione di sanzioni superiori a 300.000 euro è comunque previsto, in aggiunta, il parere favorevole del Consiglio dei ministri spagnolo.



Spagna

Progetto di legge

DISABILI

Proyecto de Ley por la que se reconoce y regula la lengua de signos española y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas
(Disegno di legge pubblicato dal Congresso dei Deputati il 27 gennaio 2006)

http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CONG/BOCG/A/A_073-01.PDF

Nell'attuazione dei principi posti dalla Legge 51/2003 sull'uguaglianza delle opportunità, la non discriminazione e l'accessibilità universale delle persone disabili (si veda la scheda sul Bollettino LS n. 3 del 2003, p. 67-68), il presente disegno di legge, presentato dal governo spagnolo, ha lo scopo di riconoscere e regolare sia la lingua dei segni nazionale spagnola (alla quale va aggiunta la lingua dei segni regionale catalana) sia gli altri strumenti di appoggio alla comunicazione orale (lettura labiale, protesi uditive, sottotitolate ed altre risorse tecnologiche a disposizione), come mezzi utilizzati dalle persone sorde, con deficit uditivi o sordocieche; ciò al fine di permettere loro l'accesso all'informazione ed alla comunicazione pubblica, garantendo così la partecipazione reale ed effettiva di tutta la cittadinanza nell'ambito di un sistema democratico ed ottenendo altresì un'integrazione sociale e culturale di carattere universale.

Uno dei principi fondamentali del progetto è quello della libertà di scelta, da parte dei soggetti interessati, del tipo di linguaggio con il quale poter comunicare (linguaggio dei segni od altro) nelle relazioni pubbliche riguardanti le diverse aree disciplinate dal testo:

- beni e servizi a disposizione del pubblico;
- trasporti;
- relazioni con le pubbliche amministrazioni;
- partecipazione politica;
- mezzi di comunicazione sociale, telecomunicazioni e società dell'informazione.

Il disegno di legge contiene quindi due titoli dedicati all'apprendimento, alla conoscenza ed all'utilizzo del linguaggio dei segni, da un lato, e degli altri strumenti di appoggio alla comunicazione orale, dall'altro lato.

Nel versante dei beni e servizi a disposizione del pubblico vi sono quattro ambiti: istruzione, formazione e lavoro, salute e, infine, cultura, sport e tempo libero, nei quali è fatto obbligo alle amministrazioni competenti di prevedere la messa a disposizione di strumenti di ausilio alla comunicazione orale e la prestazione di servizi di interpreti del linguaggio dei segni; in quest'ultimo caso, gli utenti con gli *handicap* menzionati dovranno fare richiesta preventiva di assistenza alle amministrazioni coinvolte.

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 1/2006

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



Disposizioni specifiche, di tenore simile, sono previste nel settore dei trasporti, marittimi, terrestri ed aerei, nelle relazioni con le pubbliche amministrazioni, compresa l'amministrazione giudiziaria, nelle sedi di partecipazione politica (con dovere per il parlamento nazionale e per le assemblee rappresentative delle Comunità autonome regionali e degli altri enti locali di promuovere la traduzione nel linguaggio dei segni, in riunioni pubbliche plenarie ed in altre occasioni di interesse generale stabilite, in caso di partecipazione di persone sorde, con deficit uditivi o sordocieche, previa richiesta anticipata), e infine nei mezzi di comunicazione sociale, telecomunicazioni e società dell'informazione, con obbligo per i siti Internet degli enti pubblici, o finanziati con fondi pubblici, di adottare gli standard stabiliti per consentire l'accesso alle persone con i deficit in questione.

Il progetto vuole inoltre istituire un Centro di Normalizzazione Linguistica della Lingua dei Segni Spagnola ed un Centro Spagnolo del Sottotitolato e dell'Audiodescrizione, nonché creare una Commissione speciale incaricata di seguire l'attuazione della legge, interna al Consiglio Nazionale della Disabilità, organo interministeriale ascrivito al Ministero del Lavoro ed Affari sociali.



Stati Uniti d'America

Documento

SANITÀ

Reforming health care for the 21st century
(Documento presentato dal National Economic Council della Casa Bianca il 15 febbraio 2006)

http://www.whitehouse.gov/stateoftheunion/2006/healthcare/healthcare_booklet.pdf

Il 31 gennaio 2006 il Presidente George W. Bush, nel suo discorso sullo Stato dell'Unione, ha proposto un cammino di riforma per il sistema sanitario americano, al fine di rendere l'assistenza medica più facilmente accessibile e disponibile per tutti i cittadini. Dopo pochi giorni il *National Economic Council* della Casa Bianca ha pubblicato il presente documento, "*Reforming health care for the 21st century*", nel quale sono stati approfonditi i temi già esposti dal Presidente nel suo intervento.

La sanità americana è considerata al vertice nel mondo per qualità delle strutture e del personale che vi opera, ma nonostante la spesa sanitaria ammonti a più del 15% del Prodotto Interno Lordo, e perciò sia quasi al doppio della media degli altri paesi ricchi, gli Stati Uniti, come è noto, non garantiscono la copertura sanitaria universale per tutti i cittadini, anzi la maggior parte delle persone ha un'assicurazione individuale, fornita dal datore di lavoro o scelta privatamente, mentre il governo centrale spende per i programmi federali di assistenza sanitaria ai poveri (*Medicaid*) ed agli anziani (*Medicare*); si calcola, comunque, che circa 46 milioni di americani non abbiano copertura sanitaria. Inoltre, per le assicurazioni private fornite ai dipendenti, i datori di lavoro ottengono considerevoli incentivi e sgravi fiscali (*tax subsidies*), che sono a carico del bilancio federale e dei bilanci dei singoli stati e che finiscono per aumentare la spesa pubblica nel settore. Un altro aspetto negativo, tipico del sistema americano, è costituito dalle frequenti cause legali intentate a medici e a strutture sanitarie, le quali rendono necessario il ricorso, da parte dei professionisti, ad assicurazioni contro i rischi, i cui costi finiscono per essere trasferiti sulle prestazioni mediche fornite ai pazienti; inoltre si sta diffondendo la pratica della "medicina difensiva" (*defensive medicine*), nella quale i dottori prescrivono analisi spesso non necessarie, facendo lievitare i costi complessivi del sistema, solo per prendere precauzioni contro eventuali e future contestazioni.

La complessità e l'onerosità del sistema sono quindi dovute sia alla compresenza di diversi soggetti (in aggiunta ai sanitari ed ai pazienti vi sono l'amministrazione federale e le amministrazioni statali, i datori di lavoro e le assicurazioni private) sia al fatto che spesso, pagando le amministrazioni pubbliche o le assicurazioni private, né i dottori né i pazienti abbiano interessi reali nel contenere i costi, moltiplicando così controlli e trattamenti non sempre necessari, soprattutto a livello di spese mediche di routine; e ciò finisce per determinare sia inefficienza che disuguaglianza. Ad esse si aggiunge l'incertezza legata alla difficoltà nel mantenere la propria assicurazione sanitaria in caso di cambiamento di lavoro.

segue



La Casa Bianca intende perciò rendere sia i costi più trasparenti, responsabilizzando maggiormente medici e pazienti, sia il sistema più efficiente, sfruttando anche le risorse offerte dalla tecnologia delle informazioni.

In sintesi il documento esaminato presenta i seguenti punti fondamentali d'azione:

- espansione dei Depositi di Risparmio Sanitari (*Health Savings Accounts*, HSA). Istituiti nel 2003, sono depositi bancari completamente esentasse, che possono essere aperti da chi ha sottoscritto una polizza assicurativa sanitaria con limiti di franchigia molto alti, superati i quali il titolare viene assistito in maniera completamente gratuita. I versamenti effettuati sugli HSA, utilizzati soprattutto per le spese di base, possono essere dedotti dalle tasse, così come sono esentasse i prelievi, purché destinati a spese sanitarie. Il programma prevede che le agevolazioni fiscali, attualmente esistenti per chi apre un HSA ancorato ad una polizza offerta dal datore di lavoro, possano essere estese a chi acquista individualmente tali prodotti sul mercato (lavoratori autonomi, disoccupati, dipendenti di compagnie che non offrono assicurazioni sanitarie). Tali misure intendono perciò sia responsabilizzare i cittadini, mediante il controllo diretto delle spese effettuate attraverso gli HSA, sia incentivare direttamente gli individui, che sono i fruitori delle polizze sanitarie, e non solo i datori di lavoro. Critiche sono comunque già state espresse a tale riguardo, in particolare dalle organizzazioni sindacali, che temono una sperequazione tra persone benestanti e di buona salute, che godrebbero dei benefici previsti, e persone disagiate e con malattie croniche, che vedrebbero presto prosciugati i loro HSA e sarebbero così costrette a risparmiare in termini di prevenzione, rendendo più probabile l'insorgere di ulteriori patologie.
- possibilità di trasferire più facilmente la propria assicurazione sanitaria, in caso di cambio di occupazione, sia facilitando l'acquisto di polizze attraverso gli stati sia istituendo delle assicurazioni "portatili" legate a degli HSA (*Portable HSA Insurance Policies*), possedute e controllate dai lavoratori ed alle quali gli imprenditori possono contribuire, se vogliono, con versamenti interamente deducibili;
- facilitazione alla costituzione di Association Health Plans (AHS) per consentire alle piccole imprese di associarsi nell'acquisto di polizze sanitarie per i loro dipendenti, in modo da realizzare economie di scala e risparmiare sui costi amministrativi;
- riforma della responsabilità dei medici che consenta risarcimenti più rapidi per le perdite economiche subite dai pazienti, ma limiti i procedimenti giudiziari, riservandoli solo ai casi più seri, evitando che siano intentate cause a distanza di anni e stabilendo che l'imputato paghi le spese processuali solo in proporzione agli illeciti commessi;
- miglioramento della tecnologia dell'informazione sanitaria al fine di elevare la qualità dell'assistenza, abbassare i costi e ridurre gli errori medici. Tra i progetti di maggior rilievo si segnala, in particolare, la standardizzazione elettronica delle informazioni sanitarie dei pazienti, in vista dell'avvio di un sistema nazionale di registrazione di dati personali su Internet, accessibile in ogni punto del paese;
- aumento delle informazioni sui costi e sulla qualità dei servizi sanitari nell'ottica di una maggiore trasparenza per i consumatori;
- maggior assistenza per gli americani a rischio con particolare attenzione ai nuclei familiari a basso reddito, ai malati cronici ed alle comunità più povere;
- adozione di misure a sostegno della prevenzione delle malattie. A tale proposito il Presidente Bush ha particolarmente sottolineato l'importanza dell'adozione di uno stile di vita sano, incoraggiando i cittadini a svolgere attività fisiche appropriate ed a prestare particolare attenzione alla propria alimentazione.

Indice delle voci

| | |
|--------------------------------------|--------|
| AGRICOLTURA (FR) | 25 |
| AUTONOMIA LOCALE (ES) | 21 |
| COSTITUZIONE - RIFORMA (DE) | 11 |
| DELEGIFICAZIONE (DE) | 13 |
| DIRITTI DELL'UOMO (UK) | 17 |
| DISABILI (ES) | 47, 49 |
| ENERGIA (ES) | 31 |
| GALLES - TRASPORTI (UK) | 29 |
| ISTRUZIONE SECONDARIA (UK) | 45 |
| LAVORATORI - DIRITTI (FR) | 37 |
| LIBERTÀ RELIGIOSA (UK) | 19 |
| MADRID (ES) | 21 |
| OCCUPAZIONE (FR) | 39 |
| PARITÀ UOMO-DONNA (FR) | 37 |
| PENSIONI (DE) | 41 |
| PORTI (ES) | 33 |
| PROCEDIMENTO LEGISLATIVO (DE) | 11 |
| SANITÀ (US) | 51 |
| SCUOLE (UK) | 45 |
| SERVIZI SEGRETI (DE) | 15 |
| SICUREZZA SOCIALE (FR) | 39 |
| SUSSIDI DI DISOCCUPAZIONE (DE) | 43 |
| TERRORISMO (FR) | 9 |
| TRASPORTI - SICUREZZA (FR) | 27 |

Legenda: FR = Francia
DE = Germania
UK = Regno Unito
ES = Spagna
US = Stati Uniti d'America